

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 23/01/2026

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 14.10.2025, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 12.100,00, corrispondente all'importo di operazioni disconosciute eseguite fraudolentemente da terzi non autorizzati.

Parte ricorrente riferisce che:

- in data 28/07/2025 riscontrava un annuncio di vendita di un'autovettura pubblicato su un social network, richiedendo informazioni tramite app di messaggistica;
- a seguito delle risposte ricevute dal truffatore, tra il 29/07/25 e il 06/08/25 effettuava n.3 bonifici, per un importo complessivo di € 12.100,00, a titolo di acconto e di pagamento delle spese di gestione pratica, immatricolazione auto estera e trasporto;
- successivamente, a fronte di ulteriori richieste di bonifico da parte del truffatore, prive di giustificazione e a favore di un beneficiario diverso rispetto a quello indicato nei precedenti bonifici, si rendeva conto di essere stato vittima di una truffa e procedeva a sporgere denuncia;
- durante l'episodio fraudolento non ha fornito alcun codice o credenziale;
- in virtù della dinamica elaborata della truffa non è ravvisabile la colpa grave del ricorrente.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che:

- dai log, le operazioni contestate risultano essere state disposte ed autorizzate personalmente dal ricorrente e nessuna violazione dei sistemi è stata rilevata;

-lo stesso ricorrente, in più sedi, ha dichiarato di aver disposto personalmente le operazioni, seppur dietro raggirio di terzi;

-è stato tentato il recall delle somme in questione, ottenendo esito negativo per mancanza di fondi.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di rigettare il ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, oltre a ribadire quanto già dichiarato in sede di ricorso introduttivo, aggiunge che:

-un maggiore controllo da parte della resistente, unitamente alla collaborazione dell'istituto bancario del beneficiario dei bonifici, potrebbero consentire tuttora il recupero delle somme estorte, in quanto i truffatori risultano ancora operativi sulla pagina del social network con cui il ricorrente ha interagito.

Parte resistente, in sede di controrepliche, ribadisce quanto già eccepito in sede di controdeduzioni, insistendo sul rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa alla restituzione della somma corrispondente all'importo di operazioni disconosciute eseguite fraudolentemente da terzi non autorizzati.

Con il presente ricorso, parte ricorrente contesta l'esecuzione di n.3 bonifici di complessivi € 12.100,00 (escluse commissioni), aventi lo stesso beneficiario. Nel dettaglio:

-Bonifico estero: in data 29/07/2025, di importo pari a € 4.500,00 (escluse € 4,70 di commissioni);

-Bonifico estero: in data 01/08/2025, di importo pari a € 3.250,00 (escluse € 4,70 di commissioni);

-Bonifico estero: in data 06/08/2025, di importo pari a € 4.350,00 (escluse € 4,70 di commissioni).

Da quanto riferito da parte istante in sede di denuncia, emerge che:

-in data 28/07/2025 riscontrava un annuncio di vendita di un'autovettura pubblicato su un social network, richiedendo sul canale Whatsapp dei truffatori informazioni al riguardo;

-in seguito alle risposte ricevute dai sedicenti venditori, tra il 29/07 e il 06/08/25 effettuava n.3 bonifici, per un importo complessivo di € 12.100,00, a titolo di acconto e di pagamento delle spese di gestione pratica, immatricolazione auto estera e trasporto;

-insospettitosi per le ulteriori richieste di bonifico senza giustificato motivo da parte dei truffatori, e a favore di un beneficiario diverso rispetto a quello dei precedenti bonifici, si rendeva conto di essere stato vittima di una truffa e procedeva a sporgere denuncia.

Dall'esposizione dei fatti, è possibile dunque concludere che le operazioni contestate, sebbene per via del raggirio operato dai malfattori, siano state eseguite personalmente da parte ricorrente.

Pertanto, risulterebbe essere inapplicabile la disciplina di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II).

Si fa presente che in casi simili, in modo assorbente, i Collegi territoriali hanno statuito che le operazioni effettuate dal cliente, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggirio subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate.

Più nello specifico, secondo orientamento uniforme dei Collegi territoriali, se il concorso causale dell'utente in fase dispositiva e/o autorizzativa è parziale (ad es. con l'inserimento di uno dei fattori di autenticazione), la transazione non deve intendersi, per ciò solo, autorizzata, poiché la normativa speciale (PSD2 e disposizioni di recepimento), prescindendo dalla nozione civilistica di "consenso", dispone che quest'ultimo dev'essere prestato nella forma convenuta tra il pagatore stesso e il PSP.

I Collegi hanno invece ritenuto che, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), deve considerarsi autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione (ad esempio, le c.d. operazioni "sotto dettatura").

Sul punto, si riporta, ex pluris, la decisione del Collegio di Palermo, n. 2787/24 del 04/03/2024: "Nella fattispecie, sulla base della documentazione agli atti, e in particolare delle dichiarazioni confessorie

rilasciate dal ricorrente, risulta che lo stesso - seguendo le istruzioni di un truffatore - ha personalmente effettuato l'operazione di trasferimento di denaro oggetto di contestazione, prestando il suo consenso all'esecuzione della stessa, che è pertanto avvenuta mediante corretta autenticazione. Trattasi, pertanto, di operazione che non rientra tra le c.d. transazioni non autorizzate (cfr., ABF Palermo, n. 10042/2020; ABF Roma, n. 4685/2021, ABF Milano, n. 13553/2021), regolate dalle disposizioni normative sopra richiamate ed invocate dal ricorrente, il quale ha personalmente effettuato l'operazione contestata. 3. Ciò determina il rigetto del ricorso”.

PER QUESTI MOTIVI.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE